



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 22323 del 04-11-2016

Pratica Condono Edilizio prat.n. 2599 prot.n.8829 del 30/03/1995 (ai sensi dell'art.39 L.724/94).

NEGA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introitata al protocollo generale di questo Comune al n. 8829 del 30/03/1995, pratica n. 2599/95, in ditta Floresta Salvatore, nato il 22/10/1959 a Biancavilla ed ivi residente nella via Madonna del Buon Consiglio n.26, relativa al fabbricato, ad uso residenziale, composto da piano terra (destinato a garage) e piano primo (destinato ad abitazione - allo stato rustico), sito in via Madonna del Buon Consiglio n.26;
- **Vista** la documentazione agli atti dalla quale si rileva che D'Uca Marisa, nata il 18/04/1962 a Biancavilla ed ivi residente nella via Madonna del Buon Consiglio n.26 è comproprietaria dell'opera in oggetto;
- **Vista** la richiesta di integrazione documenti prot. n. 31377/96 notificata il 21/01/1997;
- **Vista** la nota prot.n. 24848 del 15/10/1996 con la quale il richiedente Floresta Salvatore ha trasmesso parte della documentazione richiesta, ancora peraltro incompleta;
- **Visto** il 1° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993; ...omissis....";
- **Visto** il 2° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
- **Visto** il comma 37 dell'art. 2 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 lettera d): La mancata integrazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documenti;
- **Visto** il parere del 29/09/2016 di questo Ufficio Sanatoria - U. P. - Gestione del Territorio -: "*Vista la richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria pratica n. 2599/95; Vista la richiesta di integrazione documenti prot. n. 31377/96 notificata il 21/01/97; Rilevato che da accertamenti della P.M. del 25/06/94 il fabbricato risultava composto da piano terra e da piano primo con pilastri e solaio allo stato di informato e che da successivi accertamenti sempre della Polizia Municipale si rileva che i lavori abusivi sono stati continuati, senza nessuna autorizzazione, con la trasformazione della destinazione originaria, del piano terra, da garage ad abitazione, e completamento dell'appartamento a piano primo; Considerato che a tutt'oggi la documentazione necessaria per legge non risulta completamente trasmessa e che dalla documentazione agli atti si rileva che l'opera oggetto di sanatoria edilizia risulta maggiore di 750,00 mc.; Visto il 1°*



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993"; Visto il 2° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: " Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria"; Visto, rilevato e considerato quanto sopra si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria";

- **Vista** la nota prot.n. 19903 del 03/10/2016 avente oggetto: *richiesta di concessione edilizia in sanatoria prot.n.8829 del 30/03/1995, prat.n.2599/95 - comunicazione di avvio del procedimento di diniego*, con la quale questo Ente a seguito istruttoria d'ufficio ha comunicato alla ditta richiedente e coniuge l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 bis della L.R.n.10/91, così come introdotto dall'art.23 L.R. 17/2004, finalizzato alla declaratoria di diniego dell'istanza di condono edilizio pratica n. 2599/95, debitamente notificata agli interessati, in data 06/10/2016;
- **Considerato** che alla data odierna non sono pervenute memorie scritte e/o documenti entro i termini perentori di cui alla nota prot.n. 19903 del 03/10/2016;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la L.R. 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della L.n. 724/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto, rilevato e considerato** quanto sopra,

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

- di cui all'istanza di condono edilizio pratica n. 2599/95 prot.n.8829 del 30/03/1995, intestata a Floresta Salvatore, nato il 22/10/1959 a Biancavilla ed ivi residente nella via Madonna del Buon Consiglio n.26, relativa al fabbricato, ad uso residenziale, composto da piano terra (destinato a garage) e piano primo (destinato ad abitazione - allo stato rustico), sito in via Madonna del Buon Consiglio n.26, individuato al catasto terreni al F. 34 particella 952, per le motivazioni, di cui in premessa, che seguono così come riportati nel parere istruttorio del 29/09/2016 di questo Ufficio Sanatoria - U. P. - Gestione del Territorio -: *"Vista la richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria pratica n. 2599/95; Vista la richiesta di integrazione documenti prot. n. 31377/96 notificata il 21/01/97; Rilevato che da accertamenti della P.M. del 25/06/94 il fabbricato risultava composto da piano terra e da piano primo con pilastri e solaio allo stato di informato e che da successivi accertamenti sempre della Polizia Municipale si rileva che i lavori abusivi sono stati continuati, senza nessuna autorizzazione, con la trasformazione della destinazione originaria, del piano terra, da garage ad abitazione, e completamento dell'appartamento a piano primo; Considerato che a tutt'oggi la documentazione necessaria per legge non risulta completamente trasmessa e che dalla documentazione agli atti si rileva che l'opera oggetto di sanatoria edilizia risulta maggiore di 750,00 mc.; Visto il 1° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive*



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania


Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993"; Visto il 2° comma dell'art. 39 Legge n. 724/94: "Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria"; Visto, rilevato e considerato quanto sopra si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria";

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

Biancavilla li 04.11.2016

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della U.P. "Gestione del Territorio"
(Arch. Maria Cristina Bisogni)

La presente deve essere notificata ai signori:

Floresta Salvatore (n. Biancavilla 22/10/1959) e
D'Uca Marisa (n. Biancavilla 18/04/1962)
via Madonna del Buon Consiglio n.26
95033 Biancavilla (CT)